
Associazione Magistrale “Niccolò Tommaseo”

Via del Carmine, 27
Torino 10122
Tel.: 011 436 63 39
e-mail: associazionetommaseo@gmail.com
<http://www.associazionetommaseo.it>
P. IVA: 04283760017

STATUTO

Articolo 1. È costituita in Torino, a tempo indeterminato, un'Associazione non commerciale che prende il nome di “Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo”.

Articolo 2. L'“Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo” è una libera associazione d'insegnanti, dirigenti e pensionati della scuola materna, primaria e secondaria. Essa non ha scopo di lucro ed è indipendente da qualsiasi gerarchia amministrativa, politica o confessionale.

Articolo 3. L'Associazione si propone le seguenti finalità:

- a. contribuire al miglioramento sociale, culturale e professionale dei soci;
- b. trattare, sulla base dei principi cristiani, i problemi della scuola avendo presente la realtà sociale ed ambientale in cui si svolge l'opera degli insegnanti e valutando, in coerenza con i propri principi, i nuovi apporti culturali per un sano rinnovamento della scuola;
- c. concorrere alla formazione di una coscienza sindacale fra gli insegnanti e farsi portavoce delle loro esigenze professionali.

Articolo 4. L'Associazione per il perseguimento degli scopi istituzionali:

- a. organizza corsi di aggiornamento pedagogico e culturale ed eventuali corsi di preparazione ai concorsi per i suoi soci;
- b. organizza convegni e partecipa attivamente ai congressi interessanti la scuola;
- c. cura l'aggiornamento della propria biblioteca ed offre ai soci servizi di consultazione e prestito di libri e di riviste scolastiche;
- d. assiste i giovani che aspirano alla carriera scolastica;
- e. presta gratuita consulenza su questioni amministrative, giuridiche e sindacali riguardanti la scuola;
- f. realizza attività turistico-ricreative (viaggi, gite, visite guidate, proiezioni, mostre, manifestazioni musicali, pranzi sociali, ecc...) ed offre agevolazioni per abbonamenti a giornali, periodici e spettacoli vari.

Articolo 5. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, il Presidente.

Tutte le cariche sociali dell'Associazione durano un triennio e sono gratuite e rinnovabili; ogni socio è liberamente eleggibile alle cariche stesse, in base al principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2 del Codice Civile.

Per l'ammissione e/o esclusione di soci o associati si fa espresso riferimento agli articoli 7 e 10 dello Statuto, nel rispetto delle norme del Codice Civile.

Il sodalizio è editore del periodico "Nuova Vita Magistrale", che viene inviato gratuitamente a tutti i soci.

Articolo 6. Assemblea Generale. È costituita dai soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. I soci o associati, purché maggiori di età, avranno diritto di voto per l'approvazione del rendiconto

economico e finanziario, per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ai soci o associati è pertanto prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, purché nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Le quote associative non sono trasmissibili, neppure a causa di morte e non sono rivalutabili.

L'Assemblea è sovrana ed è convocata dal Presidente dell'Associazione entro il 30 aprile di ogni anno in via normale, oppure in via straordinaria quando lo richieda il Presidente dell'Associazione ovvero un decimo degli associati. Le convocazioni assembleari potranno essere effettuate con lettera semplice a mezzo del servizio postale, oppure con affissione presso la sede associativa, oppure con pubblicazioni sul periodico dell'Associazione, purché effettuate con un preavviso di almeno sette giorni liberi rispetto alla data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire apposite forme di pubblicità delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e le modalità di richiesta da parte dei soci di copia delle delibere stesse, nonché di copia dei documenti inerenti.

L'Assemblea:

- a. discute ed approva la relazione annuale sull'attività svolta ed annualmente il bilancio o rendiconto consuntivo, economico e finanziario;
- b. propone il programma dell'anno;
- c. elegge a scrutinio segreto i Consiglieri del Consiglio Direttivo;
- d. elegge, sempre a scrutinio segreto, i Revisori dei conti;
- e. delibera su eventuali modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Le assemblee, sia in via ordinaria che in via straordinaria, sono valide quando interviene in prima convocazione almeno la metà dei soci o associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci od associati intervenuti.

È valido il voto per delega, con un massimo di tre deleghe per ogni socio.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono adottate a maggioranza semplice dei presenti in assemblea, salvo per quanto concerne le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa; per queste delibere è richiesta la maggioranza di due terzi dei presenti.

Articolo 7. Consiglio Direttivo. È costituito da quindici membri, eletti dall'Assemblea Generale dei soci per un triennio.

Spettano al Consiglio Direttivo:

- a. la determinazione della quota annuale;
- b. l'approvazione del Rendiconto preventivo nonché del Bilancio o Rendiconto Consuntivo, evidenziante la Situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Associazione redatti dalla Giunta Esecutiva;
- c. la sorveglianza sull'attività dell'Associazione e sulle sue iniziative, sull'applicazione delle norme dello Statuto, sull'andamento della gestione finanziaria e patrimoniale (bilancio preventivo e consuntivo), sulle autorizzazioni a stare in giudizio, sull'ammissione dei soci;
- d. la ratifica delle deliberazioni della Giunta Esecutiva;
- e. la nomina, a scrutinio segreto e in seno al Consiglio Direttivo stesso, del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario, del Tesoriere, del Collegio dei Proviviri.

Il Consiglio Direttivo è convocato normalmente due volte l'anno e ogniqualvolta lo si reputi necessario per motivi straordinari.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide se adottate a maggioranza semplice di voti degli intervenuti.

Articolo 8. Giunta Esecutiva. La Giunta Esecutiva è l'organo esecutivo dell'Associazione e consta di quattro membri di diritto: il Presidente del Consiglio Direttivo, che la presiede, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Articolo 9. Il Collegio dei Revisori dei Conti. I Revisori dei Conti, in numero di tre, sono eletti dall'Assemblea per un triennio. Esaminano e controllano il bilancio preventivo annuale, il rendiconto consuntivo e tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo che implicino variazioni patrimoniali e redigono le loro osservazioni scritte al rendiconto consuntivo.

Articolo 10. Il Collegio dei Proviviri. Il Collegio dei Proviviri è costituito da due membri, eletti dal Consiglio Direttivo nell'ambito dello stesso Consiglio. Giudica in materia di decadenza o esclusione dei soci e in ogni eventuale controversia all'interno dell'Associazione.

Articolo 11. Il Presidente. Il Presidente dell'Associazione viene eletto a maggioranza semplice e a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, convoca e presiede la Giunta Esecutiva e il Consiglio Direttivo, provvede all'esecuzione delle loro deliberazioni, convoca l'Assemblea Generale dei soci, firma i verbali delle riunioni e gli atti fondamentali dell'Associazione, è di diritto – salvo sua rinuncia – direttore responsabile del bollettino periodico dell'Associazione.

Articolo 12. Il Vicepresidente. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in caso di impedimento.

Articolo 13. Il Segretario. Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Redige e conserva il libro dei verbali dell'Assemblea Generale dei soci, nonché i verbali del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e li controfirma insieme con il Presidente dell'Associazione; cura la corrispondenza e la tenuta del protocollo, dell'archivio e dello schedario.

Articolo 14. Il Tesoriere. Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo; svolge le attività amministrative in base alle deliberazioni del Consiglio Direttivo stesso, firma – insieme con il Presidente – gli ordinativi di incasso e di pagamento, ritira le quote associative e le altre eventuali entrate, provvede alla tenuta dei registri e degli atti contabili ed alla loro conservazione.

Le funzioni di Tesoriere e di Segretario possono essere assunte dalla stessa persona.

Articolo 15. Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote annuali degli associati;
- b. da doni, oblazioni, contributi, legati ad erogazioni di Enti pubblici e privati, versati per il perseguimento dei fini istituzionali;
- c. da contributi straordinari diversi.

Articolo 16. Delegati di Circolo. In ogni Circolo Didattico sarà nominato un delegato, i cui compiti sono:

- a. far conoscere l'opera dell'Associazione;
- b. raccogliere quote sociali;
- c. raccogliere e trasmettere proposte, rilievi e notizie da parte dei soci.

I Delegati potranno essere convocati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17. L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 18. Scioglimento dell'Associazione per qualunque causa. Eventuali beni patrimoniali sociali verranno obbligatoriamente devoluti ad Enti che svolgono attività assistenziali ed educative analoghe a quelle istituzionali, ovvero devoluti a fini di pubblica utilità e fatte salve diverse disposizioni di legge.

Articolo 19. In considerazione delle finalità istituzionali dell'Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere devoluti ai soci, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini sociali, salvo diverse disposizioni di legge.

Articolo 20. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile nonché alle eventuali altre norme di legge in materia.